DG PEMAC
Prot. Uscita del 10/04/2017
Numero: 0008746
Classifica:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

"Approvazione delle *Disposizioni Applicative* per la campagna di pesca del tonno rosso 2017"

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, come modificato dall'articolo 39 della Legge 28 luglio 2016, n. 154;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2015, recante la ripartizione delle quote di tonno rosso, per il triennio 2015-2017;

VISTO il decreto direttoriale n. 8447 del 7 aprile 2017, recante la disciplina della campagna di pesca per l'annualità 2017;

VISTE le disposizioni applicative adottate da questa Direzione Generale per le precedenti campagne di pesca del tonno rosso, relative alle annualità 2014, 2015 e 2016;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 14-04, recante un piano pluriennale (triennio 2015-2017) per la conservazione del tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 15-10, recante disposizioni per facilitare l'implementazione dell'*eBCD*;

VISTO l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 16/23 del 23 gennaio 2015, con il quale, relativamente alla specie tonno rosso, sono state fissate le deroghe agli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, al fine di garantire l'esatto adempimento degli obblighi internazionali discendenti dalla predetta raccomandazione ICCAT n. 14-04;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo ad un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/127 che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105, recante "Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

RITENUTO di dover procedere, in linea con le precedenti annualità, all'emanazione di disposizioni applicative *ad hoc* che, nel corso della corrente campagna di pesca del tonno rosso, diano piena attuazione alle richiamate disposizioni unionali ed internazionali;

DECRETA

Articolo unico

In ossequio all'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 17 aprile 2015, in premessa citato, sono approvate, per la campagna di pesca 2017, le unite "*Disposizioni Applicative*" che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Amministrazione, nonché affisso all'albo delle locali Autorità Marittime.

Roma, 10.04.2017

Riccardo Rigillo
Direttore Generale

Il Dirigente
D'Onofrio

Il Funzionario Responsabile
C.F. (CP) Vittorio Giovannone

CAMPAGNA DI PESCA DEL TONNO ROSSO – ANNO 2017
Disposizioni applicative

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

La campagna di pesca del tonno rosso, per l'annualità 2017, è disciplinata dalle disposizioni della Raccomandazione ICCAT n.14-04, come integralmente confermata al termine dei lavori del 20° Meeting speciale della medesima Commissione Internazionale (Portogallo – novembre 2016).

Le richiamate misure internazionali sono state definivamente recepite con Regolamento UE n.2016/1627, con il quale si è, altresì, provveduto all'abrogazione del previgente Regolamento CE n.302/2009.

Gli obblighi in materia di gestione elettronica del documento di cattura del tonno rosso (eBCD) rimangono definitivamente disciplinati dalla Raccomandazione ICCAT n.15-10.

2. CONTINGENTE NAZIONALE E QUOTE INDIVIDUALI DI CATTURA

Come noto, il contingente di cattura assegnato all'Italia, per la campagna di pesca 2017, con Regolamento UE n.2017/127, è risultato pari a complessive 3.304,82 tonnellate.

Con D.M. 17 aprile 2015 (pubblicato sulla G.U.R.I. n.120 del 26 maggio 2015), questa Amministrazione ha già provveduto alla ripartizione del citato quantitativo trai i vari sistemi di pesca autorizzati.

Negli allegati al D.D. n. 8447 del 7 aprile 2017 (ALL. 1), sono riportati gli elenchi delle unità da pesca rispettivamente autorizzate con il sistema circuizione (con indicazione delle relative quote individuali di cattura) e con il sistema palangaro (con indicazione delle relative quote individuali di cattura), nonché delle tonnare fisse autorizzate e dei porti designati per le operazioni di sbarco e/o trasbordo.

3. DISPOSIZIONI APPLICATIVE

3.1 Periodi di pesca

Sono confermati i seguenti periodi in cui è consentita la pesca del tonno rosso:

a. sistema palangaro (unità di L.f.t. ≤ 24 metri) = dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
b. sistema tonnara fissa = dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
c. pesca sportiva e/o ricreativa = dal 16 giugno 2017 al 14 ottobre 2017.

Per il sistema circuizione, risulta, altresì, confermato il seguente periodo di pesca: dal 26 maggio 2017 al 24 giugno 2017, rimanendo, altresì, confermata l'impossibilità di prolungare, fino ad un massimo di 5 giorni, tale periodo, qualora nel corso del medesimo vengano perse giornate di pesca a causa di condizioni meteo-marine particolarmente avverse.

Ai sensi e per gli affetti di quanto stabilito dagli articoli 34 e seguenti del Regolamento CE n.1224/2009, in caso di raggiungimento e/o esaurimento del contingente nazionale di cattura ovvero di quello assegnato a ciascun sistema di pesca, nonché delle quote individuali di cattura, questa Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, con apposito provvedimento, l'interruzione immediata della relativa attività di pesca anche con anticipo rispetto alle previste date di chiusura.

3.2 Impiego di aeromobili

Resta confermato il divieto assoluto di utilizzare qualsiasi mezzo aereo per la ricerca e la localizzazione dei banchi di tonno rosso.

3.3 Taglia minima di cattura

La taglia minima di cattura, per qualsiasi sistema di pesca, è confermata in 30 chilogrammi di peso o 115 centimetri di lunghezza alla forca (misurata, cioè, dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda), con le seguenti deroghe e/o eccezioni:

a. 8 chilogrammi di peso o 75 centimetri di lunghezza, per gli esemplari catturati nel Mar Adriatico ai fini dell'allevamento;
b. tra 8 e 30 chilogrammi di peso oppure tra 75 e 115 centimetri di lunghezza, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità e dalla tonnare fisse espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso.

Le catture accidentali di cui al punto b. sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in numero di esemplari.

Alle medesime catture, che vengono imputate al contingente nazionale, si applicano integralmente le disposizioni in materia di porti designati, log-book, operazioni di sbarco e/o trasbordo.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del Regolamento Delegato UE n.2015/98, alla specie tonno rosso, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento UE n.1380/2013.

3.4 Catture accessorie

Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture, calcolato:

a. in base al peso e/o al numero, con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (ALL. 2);
b. in base al solo peso, con riguardo a tutte le altre specie ittiche.

Alle catture accessorie, anch'esse da imputarsi al contingente nazionale, si applicano integralmente le disposizioni in materia di porti designati, log-book, operazioni di sbarco e/o trasbordo, mentre non trovano applicazione le richiamate deroghe e/o eccezioni in materia di taglia minima.

Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente (indiviso) normalmente destinato alla copertura delle catture accessorie, questa Amministrazione si riserva la facoltà di disporne, con apposito provvedimento, l'interruzione immediata, consentendo il solo rigetto in mare di esemplari ancora vivi di tonno rosso. Gli esemplari morti, invece, dovranno essere obbligatoriamente sbarcati (secondo le regole previste), con conseguente azione sanzionatoria nei confronti del soggetto interessato.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del Regolamento Delegato UE n.2015/98, alla specie tonno rosso, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento UE n.1380/2013.

Ai sensi della vigente normativa europea e nazionale, sono tassativamente vietate le catture accessorie di tonno rosso mediante l'impiego di "*reti da posta fisse*" e "*reti derivanti*".

3.5 Operazioni di pesca congiunta (JFO)

In base al disposto dell'articolo 24 del Regolamento UE n.2016/1627 (cfr. paragrafo 17 della Raccomandazione ICCAT n.14-04), anche per la campagna di pesca 2017, le operazioni di pesca congiunta sono consentite solo tra unità armate con il sistema circuizione, battenti bandiera della stessa Parte Contraente dell'ICCAT.

Rimane, dunque, confermato che le "circuizioni" italiane potranno effettuare tali operazioni esclusivamente tra di loro e/o con analoghi pescherecci battenti bandiera di altro Stato Membro dell'UE.

Le relative richieste di autorizzazione, da redigersi secondo il format in allegato (ALL. 3), devono pervenire, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale almeno 20 giorni prima dell'inizio delle operazioni.

3.6 Compilazione e presentazione del log-book

Fermi restando gli obblighi europei (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n.404/2011) in materia di registrazione e trasmissione elettronica del giornale di pesca (e/log-book), il pertinente regime cartaceo continuerà ad applicarsi anche per la corrente campagna di pesca.

Pertanto, i comandanti delle unità da pesca autorizzate alla cattura del tonno rosso continueranno ad effettuare la compilazione cartacea del log-book, utilizzando il modello in allegato (ALL. 4).

In particolare, il log-book deve essere compilato quotidianamente, prima della mezzanotte, riempiendo una riga per giorno, anche se in navigazione nonché in caso di catture zero.

In caso d'ispezione a bordo, in mare o in porto, il log-book deve essere compilato contestualmente e controfirmato dal personale ispettivo.

Entro e non oltre 48 ore dall'arrivo in porto (a prescindere dall'effettuazione di operazioni di sbarco/trasbordo, per le quali è obbligatorio l'utilizzo di uno dei porti designati di cui all'elenco in

allegato 1), il comandante (o suo mandatario) deve presentare il/i pertinente/i log-sheet/s alla locale Autorità Marittima.

Quest'ultima, acquisita la suddetta documentazione, ne provvede all'immediato inoltro, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale.

Le informazioni minime obbligatorie da riportare nel log-book sono indicate alla lettera A dell'Allegato II al Regolamento UE n.2016/1627 (ALL. 5).

3.7 Comunicazione delle catture

I comandanti delle unità da pesca, autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema circuizione, nonché i titolari delle tonnare fisse autorizzate devono trasmettere a questa Direzione generale, via fax e/o e-mail, una comunicazione giornaliera di cattura, utilizzando il format in allegato (ALL. 6).

Analogamente, i comandanti delle unità da pesca, autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema palangaro (unità di L.f.t. ≤ 24 metri) devono trasmettere a questa Direzione Generale, via fax e/o e-mail, una comunicazione settimanale di cattura, al più tardi, entro e non oltre le ore 12.00 del martedì successivo alla settimana di riferimento, utilizzando il format in allegato (ALL. 7).

Le predette dichiarazioni di cattura devono essere compilate e trasmesse anche in caso di catture zero.

Restano, altresì, fermi gli obblighi comunitari (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n.404/2011) in materia di trattazione elettronica delle operazioni di cattura.

3.8 Operazioni di sbarco

Fermi restando gli obblighi europei (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n.404/2011) in materia di trattazione elettronica delle operazioni di sbarco, il pertinente regime cartaceo continuerà ad applicarsi anche per la corrente campagna di pesca.

Pertanto, i comandanti (o loro mandatari) delle navi da pesca che intendono sbarcare gli esemplari di tonno rosso catturati (anche in via accessoria), in uno dei porti designati di cui all'elenco in allegato 1, continueranno a darne notifica preventiva alla locale Autorità Marittima, almeno 4 ore prima dell'ora prevista di arrivo, utilizzando il format cartaceo in allegato (ALL. 8).

La predetta Autorità Marittima provvede a registrare tutti i preavvisi di sbarco ricevuti, ad effettuare la prevista attività di vigilanza e controllo sulle operazioni di sbarco ed, entro e non oltre 48 ore dalla conclusione delle stesse, a trasmettere a questa Direzione Generale, via fax e/o e-mail, un apposito rapporto circostanziato.

Entro e non oltre il medesimo termine (48 ore dalla conclusione delle operazioni di sbarco), i soggetti interessati (comandanti o loro mandatari) devono presentare alla stessa Autorità Marittima la dichiarazione di sbarco, così come riportata in calce al pertinente log-sheet.

Tale dichiarazione viene trasmessa a questa Direzione Generale unitamente al citato rapporto circostanziato.

Tutte le catture sbarcate devono essere pesate e non stimate.

3.9 Operazioni di trasbordo

Fermi restando gli obblighi europei (Regolamento CE n.1224/2009 e Regolamento UE n.404/2011) in materia di trattazione elettronica delle operazioni di trasbordo, il pertinente regime cartaceo continuerà ad applicarsi anche per la corrente campagna di pesca.

Pertanto, i comandanti (o loro mandatari) delle navi da pesca che intendono trasbordare gli esemplari di tonno rosso catturati (anche in via accessoria), in uno dei porti designati di cui all'elenco in allegato 1, continueranno a darne notifica preventiva alla locale Autorità Marittima, almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo, utilizzando il format cartaceo in allegato 8.

La predetta Autorità Marittima provvede a registrare tutti i preavvisi di trasbordo ricevuti, trasmettendoli, senza ritardo, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale che, a sua volta, provvede a comunicare (ai soggetti interessati ed alla stessa Autorità Marittima), la relativa autorizzazione.

La stessa Autorità Marittima provvede, quindi, ad effettuare la prevista attività di vigilanza e controllo sulle operazioni di trasbordo ed, entro e non oltre 48 ore dalla conclusione delle stesse, a trasmettere a questa Direzione Generale, via fax e/o e-mail, un apposito rapporto circostanziato.

Entro e non oltre il medesimo termine (48 ore dalla conclusione delle operazioni di trasbordo), i soggetti interessati (comandanti, o loro mandatari) devono presentare alla stessa Autorità Marittima la dichiarazione di trasbordo, così come riportata in calce al pertinente log-sheet, nonché la dichiarazione di trasbordo ICCAT (ALL. 9) (consegnando copia di quest'ultima anche al comandante dell'unità ricevente).

Tali dichiarazioni vengono trasmesse a questa Direzione Generale unitamente al citato rapporto circostanziato.

Restano vietate le operazioni di trasbordo in mare. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, numero 5, del Regolamento UE n.2016/1627, non è considerato trasbordo il trasferimento, in mare, di esemplari morti di tonno rosso da una rete a circuizione o da un rimorchiatore ad un'imbarcazione cosiddetta ausiliaria.

3.10 Operazioni di trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, numero 10, del Regolamento UE n.2016/1627, per operazione di trasferimento, si intende qualsiasi trasferimento di:

a. tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia da trasporto;
b. tonno rosso vivo da una gabbia da trasporto a un'altra gabbia da trasporto;
c. una gabbia contenente tonno tosso da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore;

d. tonno rosso vivo da un'azienda a un'altra azienda;
e. tonno rosso vivo dalla tonnara alla gabbia da trasporto.

A seconda dei predetti casi, i soggetti, di volta in volta, interessati (comandante dell'unità da pesca che ha effettuato le catture, comandante del rimorchiatore, titolare dell'azienda d'ingrasso, titolare della tonnara fissa), o loro mandatari, prima di ogni operazione di trasferimento, devono darne notifica preventiva, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale, utilizzando il format in allegato 8.

Entro e non oltre 48 ore dalla ricezione del predetto preavviso, questa Direzione Generale, accertata l'insussistenza di cause ostative, procede al rilascio, via fax e/o e-mail, della relativa autorizzazione, notificando il previsto codice alfa-numerico identificativo, unitamente a quello della pertinente dichiarazione di trasferimento ICCAT (ALL. 10).

Al termine delle operazioni di trasferimento, i predetti soggetti, provvedono, senza ritardo, alla compilazione della suddetta dichiarazione, consegnandone l'originale alla parte ricevente (di modo che lo stesso accompagni qualsiasi trasferimento successivo, fino alla destinazione finale) e conservandone copia da trasmettere, via fax e/o e-mail, anche a questa Direzione Generale.

I dati salienti delle operazioni di trasferimento devono essere annotati sul registro giornaliero di pesca e/o giornale di bordo, secondo le modalità di cui alla richiamata lettera A dell'Allegato II al Regolamento UE n.2016/1627 (ALL. 5).

Tutte le operazioni di trasferimento avvengono sotto la supervisione dell'osservatore (regionale ICCAT e/o nazionale, a seconda dei casi) e devono essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea da effettuarsi secondo le modalità di cui all'Allegato IX al Regolamento UE n.2016/1627 (ALL. 11).

Qualora, invece, si accerti la sussistenza di motivi ostativi (ed in particolare, delle circostanze di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento UE n.2016/1627), questa Direzione Generale procede ad esplicitare, via fax e/o e-mail, il relativo diniego ad effettuare l'operazione di trasferimento, notificando il previsto codice alfa-numerico identificativo, unitamente all'ordine di rilascio immediato, in mare, degli esemplari (vivi) di tonno rosso.

Tutte le operazioni di rilascio in mare avvengono sotto la supervisione dell'osservatore (regionale ICCAT e/o nazionale, a seconda dei casi) e devono essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea da effettuarsi secondo le modalità di cui in allegato 11. Le modalità operative di rilascio in mare sono, di volta in volta, concordate con questa Direzione Generale, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo di cui all'Allegato XI al Regolamento UE n.2016/1627 (ALL. 12).

Al termine dalla campagna di pesca, tutti i tracciati video sopra citati devono essere trasmessi a questa Direzione Generale, per il tramite della competente Autorità Marittima.

3.11 Operazioni di messa in gabbia

Ai sensi del paragrafo 3, numero 13, del Regolamento UE n.2016/1627, per operazione di messa in gabbia, si intende qualsiasi trasferimento di tonno rosso da una gabbia di trasporto o da una tonnara fissa ad una o più gabbie di allevamento/ingrasso.

Rimane, pertanto, confermata, l'impossibilità di utilizzare gabbie mobili trasportate dal rimorchiatore per poi essere direttamente fissate alle relative strutture dell'impianto di allevamento/ingrasso.

I titolari degli impianti di allevamento/ingrasso (o loro mandatari), prima di ogni operazione di messa in gabbia, devono darne notifica preventiva, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale, nonché all'Autorità Marittima nella cui giurisdizione ricade l'impianto, utilizzando il format in allegato 8.

Entro e non oltre 24 ore/1 giorno lavorativo dalla ricezione del predetto preavviso, questa Direzione Generale, accertata l'insussistenza di cause ostative, procede al rilascio, via fax e/o e-mail, della relativa autorizzazione, notificando il previsto codice alfa-numerico identificativo e dandone informazione alla stessa Autorità Marittima.

Tutte le operazioni di messa in gabbia avvengono sotto la supervisione dell'osservatore (regionale ICCAT) e devono essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea da effettuarsi secondo le modalità di cui all'allegato 11.

Entro e non oltre 72 ore dal termine delle operazioni di messa in gabbia, i predetti soggetti, provvedono alla compilazione della dichiarazione di messa in gabbia (una per ogni nave che ha effettuato le catture conferite nell'impianto) di cui alla Raccomandazione ICCAT n.06-07 (ALL. 13), consegnandone copia alla stessa Autorità Marittima.

Entro e non oltre 7 giorni dal termine delle operazioni di messa in gabbia, gli stessi soggetti, provvedono alla compilazione del rapporto di messa in gabbia – convalidato dall'osservatore (regionale ICCAT) e contenente tutte le informazioni riportate sulle singole dichiarazioni (ed allegandovi le medesime) –, trasmettendone copia, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale.

Qualora, invece, si accerti la sussistenza di motivi ostativi (ed in particolare, delle circostanze di cui al paragrafo 79 della Raccomandazione ICCAT n.14-04), questa Direzione Generale procede ad esplicitare, via fax e/o e-mail, il relativo diniego ad effettuare l'operazione di messa in gabbia, notificando il connesso ordine di rilascio, in mare, degli esemplari (vivi) di tonno rosso (e dandone informazione alla stessa Autorità Marittima).

L'utilizzazione obbligatoria (ex paragrafo 83 della Raccomandazione ICCAT n.14-04) del sistema di videoripresa cosiddetto stereoscopico, nonché la presentazione delle relative risultanze e l'eventuale conseguente emissione di ordini di rilascio, sono disciplinate dall'Annesso 9 alla richiamata Raccomandazione ICCAT n.14-04 (ALL. 14).

Tutte le operazioni di rilascio in mare avvengono sotto la supervisione dell'osservatore (regionale ICCAT e/o nazionale, a seconda dei casi) e devono essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea da effettuarsi secondo le modalità di cui all'allegato 11. Le modalità operative di rilascio in mare sono, di volta in volta, concordate con questa Direzione Generale, nel rispetto di quanto previsto al Protocollo di cui all'Annesso 10 alla richiamata Raccomandazione ICCAT n.14-04 (ALL. 12).

Salvo casi di forza maggiore, debitamente comprovati e, di volta in volta, valutati da questa Amministrazione, le operazioni di messa in gabbia autorizzate devono concludersi entro e non oltre il 15 agosto 2016.

3.12 Operazioni di prelevamento

Il periodo e le modalità di svolgimento delle operazioni di prelevamento (mattanza) da impianti di allevamento/ingrasso e da tonnare fisse devono essere preventivamente concordate con l'Autorità Marittima nella cui giurisdizione ricade l'impianto o la tonnara, affinché la stessa possa adottare gli opportuni provvedimenti anche e soprattutto ai fini della sicurezza marittima, nonché assicurare la prevista attività di vigilanza e controllo.

Si rammenta che, per le singole operazioni di trasferimento degli esemplari (morti) da un impianto di allevamento/ingrasso o da una tonnara ad una nave officina e/o nave da trasporto, valgono le disposizioni di cui al precedente sotto-paragrafo 3.10.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 3 del Regolamento UE n.640/2010, e del paragrafo 7 della Raccomandazione ICCAT n.11-20:

a. le operazioni di prelievo da impianti di allevamento/ingrasso devono essere ultimate, entro e non oltre, il 31 dicembre 2016;
b. sono consentite ulteriori operazioni di prelievo, oltre la suddetta data, purché terminino entro e non oltre il 15 maggio 2017;
c. entro e non oltre 7 giorni da uno dei suddetti termini, qualora vi siano rimanenze di esemplari nelle gabbie, il titolare dell'impianto (o suo mandatario) provvede alla compilazione della dichiarazione di riporto annuale (ALL. 15), consegnandone copia alla predetta Autorità Marittima e trasmettendola, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale;
d. gli esemplari oggetto del riporto devono essere sistemati in gabbie separate, suddivise ed identificate in base all'anno di cattura.

3.13 Sistema di controllo satellitare (VMS)

Le unità soggette agli obblighi in materia di controllo satellitare (e/o Blue-Box) sono:

a. tutti i pescherecci di L.f.t > 15 metri;
b. tutti i rimorchiatori, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto.

La trasmissione dei dati VMS, da parte delle suddette imbarcazioni, deve essere iniziata almeno 15 giorni prima dell'inizio della stagione di pesca e deve continuare per almeno 15 giorni dopo la chiusura della stessa.

In caso di sosta in porto, l'eventuale spegnimento dell'apparato deve essere, senza ritardo, comunicato alla locale Autorità Marittima, così come la successiva riaccensione, prima della partenza.

3.14 BFT Other Vessel

Alle unità autorizzate da questa Direzione Generale ad essere inserite nell'elenco ICCAT dei c.d. BFT Other Vessel è consentito, unicamente, lo svolgimento di una delle seguenti attività:

a. appoggio/supporto ad impianti d'ingrasso/allevamento e/o tonnare fisse (alimentazione degli esemplari di tonno rosso, durate il periodo d'ingrasso/allevamento; trasporto del tonno rosso morto, non trasformato, da una gabbia o tonnara fissa ad un porto designato e/o nave officina);
b. appoggio/supporto a gabbie rimorchiate/trainate;
c. rimorchio/traino di gabbie;
d. attività di appoggio/supporto alle unità autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema circuizione, solo per casi di forza maggiore, strettamente connessi a motivazioni di sicurezza della navigazione ovvero condizioni meteo-marine particolarmente avverse.

Per le unità impiegate nelle attività di cui ai punti a. e b., vige l'obbligo d'implementazione del sistema di controllo satellitare (VMS) e/o Blue-Box, solo se di L.f.t. > 15 metri.

Per le unità impiegate nell'attività di cui ai punti c. e d., vige l'obbligo d'implementazione del sistema di controllo satellitare (VMS) e/o Blue-Box, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto.

Per le sole unità impiegate nell'attività di cui al punto c., vige, altresì, l'obbligo della presenza a bordo di un osservatore nazionale, sulle cui modalità, procedure e spese di mobilitazione/impiego, seguirà apposito provvedimento di questa Direzione Generale.

Per tutte le unità inserite nell'elenco in questione, vige l'obbligo di sbarco preventivo di tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo, alla presenza di personale della locale Autorità marittima (che dovrà redigere apposito verbale e trasmetterne copia, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale).

4. DOCUMENTI DI TRACCIABILITA' E COMMERCIALIZZAZIONE

4.1 Documento elettronico di cattura del tonno rosso (eBCD)

Per quanto concerne le modalità di gestione del documento in questione, si rinvia alla circolare n. 12217 del 14 luglio 2016 che è parte integrante delle presenti Disposizioni (ALL. 16).

4.2 Documento doganale comunitario (T2M) – Reg. CE n.2554/1993

Il documento T2M ha lo scopo di giustificare l'origine del prodotto comunitario fresco e lavorato quando viene introdotto nel territorio doganale comunitario.

Esso è riunito in un blocchetto di formulari rilasciato dalle Autorità Doganali del porto di registrazione o di armamento delle imbarcazioni ed è richiesto quando l'imbarcazione, che ha effettuato la cattura, trasporta il pescato in uno Stato Membro diverso da quello di bandiera, ovvero quando vi è l'introduzione nel territorio comunitario da un Paese Terzo, tramite un'imbarcazione comunitaria, oppure quando viene direttamente importato da un Paese Terzo.

Nel caso in cui vi sia uno sbarco in un altro Stato Membro o al di fuori del territorio comunitario, il comandante del peschereccio compila i riquadri 4, 5 e 8 dell'originale e della copia di uno dei formulari del blocchetto.

4.3 Note di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico – D.M. 10 novembre 2011 e D.D. n.155 del 28 dicembre 2011

Per la trattazione delle procedure connesse alla compilazione e trasmissione delle note di vendita e/o delle dichiarazioni di assunzione in carico, si rimanda a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale.

5. PESCA SPORTIVA/RICREATIVA

Con riguardo alle procedure di rilascio ed al periodo di validità dei relativi nulla-osta, restano pienamente vigenti le disposizioni di cui alla Circolare n.12780 del 15 giugno 2010, con l'unica precisazione che le predette autorizzazioni potranno interessare solo ed esclusivamente unità da diporto di bandiera/nazionalità italiana.

Relativamente al regime sanzionatorio, si precisa, altresì che la norma di riferimento è rappresenta dal D.Lgs. n.4/2012 e ss.mm.ii.

6. REGIME SANZIONATORIO

Alle violazioni di cui alle presenti Disposizioni si applica, a seconda dei casi, il regime sanzionatorio di cui ai pertinenti articoli del D.Lgs. n.4/2012 e ss.mm.ii.

PUNTI DI CONTATTO

a. recapiti telefonici ufficio: 0646652839 – 0646652838 – 0646652843 (lunedì – venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00);
b. recapito fax ufficio: 0646652899 (lunedì – venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00);
c. recapiti mobili, tutti i giorni, per la sola campagna di pesca del sistema circuizione, dal 25 maggio al 25 giugno 2016 (dalle ore 8.00 alle ore 21.00):
   3346936403 (dott. Fabio CONTE)
   3477518927 (C.te Vittorio GIOVANNONE)
   3935373568-3314641576 (Sgt. Alfredo LANZA);
d. indirizzi e-mail:
   f.conte@politicheagricole.it
   v.giovannone@politicheagricole.it
   a.lanza@politicheagricole.it

DG PEMAC
Prot. Uscita del 07/04/2017
Numero 0008447
Classifica:

ALLEGATO 1

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

"Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2017"

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, come modificato dall'articolo 39 della Legge 28 luglio 2016, n. 154;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2015 (di seguito Decreto), recante la ripartizione delle quote di tonno rosso, per il triennio 2015-2017;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del Decreto;

VISTO il decreto ministeriale 6 aprile 2016, recante disposizioni transitorie in materia di catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo ad un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 14-04, recante un piano pluriennale (triennio 2015-2017) per la conservazione del tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo;

VISTO l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 16/23 del 23 gennaio 2015, con il quale, relativamente alla specie tonno rosso, sono state fissate le deroghe agli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, al fine di garantire l'esatto adempimento degli obblighi internazionali discendenti dalla predetta raccomandazione ICCAT n. 14-04;

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/127 del Consiglio del 20 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 24/1 del 28 gennaio 2017, con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione Europea, per l'annualità 2017, confermando all'Italia una quota nazionale pari a 3.304,82 tonnellate, nonché un numero massimo di: 12 imbarcazioni da autorizzare per la pesca con il sistema "circuizione (PS)", 30 imbarcazioni da autorizzare per la pesca con il sistema "palangaro (LL)" e di 6 impianti da autorizzare per la pesca con il sistema "tonnara fissa (TRAP)";

VISTA la comunicazione in data 31 gennaio 2017, con la quale questa Amministrazione, in ossequio alla sopra menzionata normativa internazionale ed europea, ha provveduto a trasmettere alla Commissione Europea i previsti Piani Annuali di Pesca e di Capacità, a valere sull'annualità 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105, recante "Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

CONSIDERATO che, alla data di adozione del presente decreto, la Commissione Europea non ha sollevato alcuna eccezione in merito ai contenuti dei predetti Piani Annuali di Pesca e di Capacità;

CONSIDERATO che, al termine dei lavori del 20° Meeting Speciale dell'ICCAT (Portogallo – novembre 2016), le Parti Contraenti hanno, integralmente, confermato le disposizioni di cui alla richiamata raccomandazione ICCAT n. 14-04;

CONSIDERATO che il contingente di 3.304,82 tonnellate, confermato all'Italia per l'annualità 2017, risulta esattamente corrispondente a quello preventivato in ossequio al citato articolo 2, comma 2, del Decreto;

CONSIDERATA la necessità di consentire il formale avvio della campagna 2017;

RITENUTO, pertanto, in assenza di mutamenti nell'ambito del quadro tecnico-giuridico di riferimento, di dover, necessariamente, determinare, per la campagna 2017, la composizione qualitativa e quantitativa di vari settori nazionali – circuizione (PS)", "palangaro (LL)" e "tonnara fissa (TRAP)" – sulla base dei parametri e delle limitazioni adottati e consolidati (anche e soprattutto, sulla base dei più recenti esiti giurisdizionali, in sede amministrativa) nelle precedenti annualità 2013, 2014, 2015 e 2016;

RITENUTO necessario suddividere, anche per la campagna di pesca 2017, il contingente di cattura destinato al sistema "palangaro (LL)" in quote individuali di cattura, onde assicurare un più efficace monitoraggio sull'andamento effettivo delle catture ed adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati al recupero di eventuali eccessi di pesca;

RITENUTO, inoltre, opportuno, prevedere, anche per l'annualità 2017, l'implementazione – ricorrendone i presupposti di cui alla richiamata normativa internazionale ed europea – di un margine di flessibilità, a valere sull'effettiva disponibilità residua del cosiddetto contingente indiviso (UNCL), applicabile all'atto del raggiungimento delle suddette quote individuali di cattura assegnate al sistema "palangaro (LL)";

CONSIDERATO, altresì, che, a valere sulla campagna di pesca 2017, la quota parte del predetto contingente nazionale, destinata anche alla copertura delle cosiddette catture accessorie (*by-catch*), risulta ulteriormente incrementata, per un totale di 15,00 tonnellate, rispetto a quella assegnata

per la precedente annualità 2016;

RITENUTO, pertanto, in presenza di detto ulteriore aumento, di poter confermare, anche per l'annualità 2017, l'innalzamento limite annuale di catture accessorie (*by-catch*) per barca, nei termini di cui all'articolo unico, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 6 aprile 2016;

DECRETA

Articolo 1

Sistema circuizione (PS)

1. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2017, a ciascuna delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema "circuizione (PS)", sono indicate nell'allegato A e sono modificabili in ragione di eventuali variazioni, ai sensi di legge, debitamente comunicate a questa Direzione Generale.

Articolo 3

Sistema palangaro (LL)

1. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2017, a ciascuna delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema "palangaro (LL)", sono indicate nell'allegato B e sono modificabili in ragione di eventuali variazioni, ai sensi di legge, debitamente comunicate a questa Direzione Generale.
2. Ove ne ricorrano i presupposti di cui alla pertinente normativa europea ed internazionale in premessa citata, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto.

Articolo 4

Sistema tonnara fissa (TRAP)

1. Sono ammesse a partecipare alla campagna di pesca 2017 le tonnare fisse di cui alla parte (a) dell'elenco in allegato C.
2. Le tonnare fisse di cui alla parte (b) del medesimo elenco possono essere autorizzate, qualora ne venisse fatta espressa richiesta a questa Direzione Generale, ad operare per finalità di natura esclusivamente turistica, con l'obbligo di liberare, senza ritardo ed alla presenza di personale della locale Autorità Marittima (che, quindi, deve essere tempestivamente informata), gli esemplari di tonno rosso che dovessero essere catturati, relativamente ai quali, pertanto, è vietata qualsiasi attività di sfruttamento commerciale.
3. Le istanze di cui al precedente comma 2 devono essere formulate mediante il modello in allegato D e devono essere trasmesse entro e non oltre quindici gironi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5

Porti designati

1. E' fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, indicati nell'allegato E.

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Ferma restando la percentuale (5%) ammessa dalle vigenti normative europee ed internazionali in sede di sbarco delle catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, il limite annuale (750 chilogrammi) di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 27 luglio 2000, in premessa citato, è incrementato fino a 900 chilogrammi
2. Nelle more del rilascio dei permessi speciali di cui alla normativa europea ed internazionale in premessa citata, gli operatori rispettivamente inseriti nei richiamati allegati B e C (parte-a), possono iniziare l'esercizio dell'attività di cattura del tonno rosso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del Decreto si applicano *mutatis mutandis*.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.
5. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni decorrenti dalla stessa.

Roma, 7 APRILE 2017

Riccardo Rigillo
Direttore Generale

Il Dirigente
D'Onofrio

Il Funzionario Responsabile
C.F. (CP) Vittorio Giovannone

Allegato A

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2017				
SISTEMA CIRCUIZIONE (PS)				
N. Permesso di pesca speciale	**NUMERO UE**	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2017 (TONNELLATE)**
ITA01/CIR/2017	ITA000026549	00NA02104M	MARIA GRAZIA	395,228
ITA02/CIR/2017	ITA000013797	00SA00062M	VERGINE DEL ROSARIO	225,619
ITA03/CIR/2017	ITA000024580	00PE00130M	ANGELO CATANIA	215,574
ITA04/CIR/2017	ITA000026649	00NA02115M	LUCIA MADRE	208,136
ITA05/CIR/2017	ITA000026364	00CT00255M	MICHELANGELO	203,542
ITA06/CIR/2017	ITA000026063	00NA02087M	GENEVIEVE PRIMA	202,317
ITA07/CIR/2017	ITA000025543	00CT00253M	ATLANTE	201,553
ITA08/CIR/2017	ITA000013794	00SA00066M	SPARVIERO UNO	195,897
ITA09/CIR/2017	ITA000008914	00SA00057M	MARIA ANTONIETTA	184,228
ITA10/CIR/2017	ITA000025551	00PC00622M	GIUSEPPE PADRE SECONDO	171,116
ITA11/CIR/2017	ITA000026347	00NA02095M	ANGELA MADRE	130,830
ITA12/CIR/2017	ITA000013581	00SA00064M	MADONNA DI FATIMA	126,190

Allegato B

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2017				
SISTEMA PALANGARO (LL)				
N. Permesso di pesca speciale	**NUMERO UE**	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2017 (TONNELLATE)**
ITA01/PAL/2017	ITA000026937	01TP01271	MARIA	48,869
ITA02/PAL/2017	ITA000028046	00PA01358M	MARIO LC	48,702
ITA03/PAL/2017	ITA000003447	00VM00628	NETTUNO	39,958
ITA04/PAL/2017	ITA000027244	00TP02277	LUCIA	36,338
ITA05/PAL/2017	ITA000016193	01TP01138	EMANUEL	21,221
ITA06/PAL/2017	ITA000016212	01TP01160	DELIA ASSUNTA	19,464
ITA07/PAL/2017	ITA000027163	00CT00263M	RED FISH	18,074
ITA08/PAL/2017	ITA000016118	01TP00961	PRINCIPE RINALDO	16,948
ITA09/PAL/2017	ITA000028871	01TP01302	DESTRIERO	16,114
ITA10/PAL/2017	ITA000016103	01TP00787	ENZA PAOLA	15,802
ITA11/PAL/2017	ITA000027130	00CT00283M	VITTORIA PRIMA	13,613
ITA12/PAL/2017	ITA000016130	01TP01014	LEONARDO PADRE	13,006
ITA13/PAL/2017	ITA000016202	01TP01150	NUOVO BIAGIO PADRE	12,987
ITA14/PAL/2017	ITA000016161	01TP01092	NUOVA STELLA DEL MARE	12,878
ITA15/PAL/2017	ITA000019388	01PS00677	TARTAN	12,081
ITA16/PAL/2017	ITA000025282	14ME00609	ODISSEA II	11,534
ITA17/PAL/2017	ITA000027451	01TP01267	MARIA MADRE	11,288
ITA18/PAL/2017	ITA000018697	01TP01194	ALFIERE	10,213
ITA19/PAL/2017	ITA000025285	01TP01261	MOBY DICK	9,529
ITA20/PAL/2017	ITA000018101	01TP01269	DELFINO II	9,306
ITA21/PAL/2017	ITA000026829	02CT00424	ESMERALDA	7,566
ITA22/PAL/2017	ITA000029339	00CT02883	ASIA	5,766
ITA23/PAL/2017	ITA000026885	02CT00425	//	5,555
ITA24/PAL/2017	ITA000024600	02CT00413	//	5,513
ITA25/PAL/2017	ITA000019847	03CT00509	NETTUNO	5,237
ITA26/PAL/2017	ITA000024775	01TP01296	FRANCESCO I	5,015
ITA27/PAL/2017	ITA000018876	03CT00495	CALYPSO	4,904
ITA28/PAL/2017	ITA000016198	01TP01145	SARAGO	4,238
ITA29/PAL/2017	ITA000025601	01PS00756	SAGITTARIO	3,922
ITA30/PAL/2017	ITA000026143	00SA02585	VERGINE DEL ROSARIO	3,611

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2017			
SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP)			
PARTE	**N. Progressivo**	**N. Permesso di pesca speciale**	**Denominazione – sede impianto**
(a)	001	ITA01/FIS/2017	"ISOLA PIANA" - Carloforte (CI)
	002	ITA02/FIS/2017	"CAPO ALTANO" – Portoscuso (CI)
	003	ITA03/FIS/2017	"PORTO PAGLIA" - Portoscuso (CI)
(b)	004	//	"FAVIGNANA" – Favignana (TP)
	005	//	"CALA VINAGRA" - Carloforte (CI)
	006	//	"CAMOGLI" – Camogli (GE)

Allegato D

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2017

ELENCO PORTI DESIGNATI

ACCIAROLI
AGROPOLI
ALASSIO
ALGHERO
ANCONA
ARBATAX
AUGUSTA
BAGNARA CALABRA
BARI
BISCEGLIE
BORDIGHERA
BRINDISI
CAGLIARI
CALA GONONE
CALASETTA
CAMOGLI
CARLOFORTE
CASTELLAMMARE DEL GOLFO
CASTELLAMMARE DI STABIA
CASTELSARDO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
CATANIA
CESENATICO
CETRARO
CHIOGGIA
CIVITANOVA MARCHE
CIVITAVECCHIA
CORIGLIANO CALABRO
CROTONE
FANO
FAVIGNANA
GAETA
GALLIPOLI
GELA
GENOVA
GIOIA TAURO
GIULIANOVA
GOLFO ARANCI
GRADO
IMPERIA
LA CALETTA DI SINISCOLA
LA SPEZIA
LA MADDALENA
LAMPEDUSA
LICATA
LIPARI
LIVORNO
LOANO
MANFREDONIA
MARINA DI CAMEROTA
MARSALA
MESSINA
MILAZZO
MOLA DI BARI
MOLFETTA
MONOPOLI
NAPOLI
OLBIA
ORISTANO
ORTONA
PALERMO
PANTELLERIA
PESARO
PESCARA
PILA DI PORTO TOLLE
PONZA
PORTICELLO
PORTO CESAREO
PORTO GARIBALDI
PORTO S. GIORGIO
PORTO SANTO STEFANO
PORTOFERRAIO
PORTO EMPEDOCLE
PORTOPALO DI CAPO PASSERO
PORTOSCUSO
PORTO TORRES
POZZUOLI
PROCIDA
RAVENNA
REGGIO CALABRIA
RIMINI
RIPOSTO
S. BENEDETTO DEL TRONTO
S. TERESA DI GALLURA
S. VITO LO CAPO
SALERNO
SANREMO
SANT'AGATA DI MILITELLO
SANT'ANTIOCO
SANTA MARGHERITA LIGURE
SANTA MARIA LA SCALA
SAPRI
SAVONA
SCHIAVONEA
SCIACCA
SESTRI LEVANTE
TARANTO
TERMINI IMERESE
TERMOLI
TERRACINA
TORRE ANNUNZIATA
TORRE DEL GRECO
TRANI
TRAPANI
VASTO
VIAREGGIO
VIBO VALENTIA MARINA
VIESTE

ALLEGATO 2

SpeciesCode	ScieName	English	Francais	Español	IccSpcGrp	TaxonType
ALB	Thunnus alalunga	Albacore	Germon	Atún blanco	1-Tuna (major sp.)	1-Species
ASM	Scomberomorus munroi	Australian spotted mackerel	Thazard australien	Carite australiano	1-Tuna (other sp.)	1-Species
BAU	Sarda australis	Australian bonito	Bonite bagnard	Bonito austral	1-Tuna (other sp.)	1-Species
BBM	Scomberomorus semifasciatus	Broad-barred king mackerel	Thazard tigré	Carite tigre	1-Tuna (other sp.)	1-Species
BEP	Sarda chiliensis	Eastern Pacific bonito	Bonite du Pacifique oriental	Bonito del Pacífico oriental	1-Tuna (other sp.)	1-Species
BET	Thunnus obesus	Bigeye tuna	Thon obèse(=Patudo)	Patudo	1-Tuna (major sp.)	1-Species
BFT	Thunnus thynnus	Atlantic bluefin tuna	Thon rouge de l'Atlantique	Atún rojo del Atlántico	1-Tuna (major sp.)	1-Species
BIL	Istiophoridae	Marlins,sailfishes,etc. nei	Makaires,marlins,voiliers nca	Agujas,marlines,peces vela nep	1-Tuna (other sp.)	4-Family
BIP	Sarda orientalis	Striped bonito	Bonite oriental	Bonito mono	1-Tuna (other sp.)	1-Species
BKJ	Euthynnus lineatus	Black skipjack	Thonine noire	Barrilete negro	1-Tuna (other sp.)	1-Species
BLF	Thunnus atlanticus	Blackfin tuna	Thon à nageoires noires	Atún aleta negra	1-Tuna (small t.)	1-Species
BLM	Makaira indica	Black marlin	Makaire noir	Aguja negra	1-Tuna (other sp.)	1-Species
BLT	Auxis rochei	Bullet tuna	Bonitou	Melva(=Melvera)	1-Tuna (small t.)	1-Species
BON	Sarda sarda	Atlantic bonito	Bonite à dos rayé	Bonito del Atlántico	1-Tuna (small t.)	1-Species
BOP	Orcynopsis unicolor	Plain bonito	Palomette	Tasarte	1-Tuna (small t.)	1-Species
BRS	Scomberomorus brasiliensis	Serra Spanish mackerel	Thazard serra	Serra	1-Tuna (small t.)	1-Species
BSF	Aphanopus carbo	black scabbardfish	Sabre noir	Sable negro	1-Tuna (other sp.)	1-Species
BUK	Gasterochisma melampus	Butterfly kingfish	Thon papillon	Atún chauchera	1-Tuna (other sp.)	1-Species
BUM	Makaira nigricans	Blue marlin	Makaire bleu	Aguja azul	1-Tuna (major sp.)	1-Species
CER	Scomberomorus regalis	Cero	Thazard franc	Carite chinigua	1-Tuna (small t.)	1-Species
CHY	Scomberomorus sinensis	Chinese seerfish	Thazard nébuleux	Carite indochino	1-Tuna (other sp.)	1-Species
COM	Scomberomorus commerson	Narrow-barred Spanish mackerel	Thazard rayé indo-pacifique	Carite estriado Indo-Pacífico	1-Tuna (other sp.)	1-Species
CUT	Trichiuridae	Hairtails, scabbardfishes nei	Poissons-sabres, sabres nca	Peces sable, cintos nep	1-Tuna (other sp.)	4-Family
DBM	Grammatorcynus bilineatus	Double-lined mackerel	Thazard-kusara	Carite-cazón pintado	1-Tuna (other sp.)	1-Species
DOL	Coryphaena hippurus	Common dolphinfish	Coryphène commune	Lampuga	1-Tuna (small t.)	1-Species
DOT	Gymnosarda unicolor	Dogtooth tuna	Bonite à gros yeux	Casarte ojón	1-Tuna (other sp.)	1-Species
FRI	Auxis thazard	Frigate tuna	Auxide	Melva	1-Tuna (small t.)	1-Species
GES	Gempylus serpens	Snake mackerel	Escolier serpent	Escolar de canal	1-Tuna (other sp.)	1-Species
GUT	Scomberomorus guttatus	Indo-Pacific king mackerel	Thazard ponctué indo-pacifique	Carite del Indo-Pacífico	1-Tuna (other sp.)	1-Species
KAK	Scomberomorus plurilineatus	Kanadi kingfish	Thazard kanadi	Carite canadí	1-Tuna (other sp.)	1-Species
KAW	Euthynnus affinis	Kawakawa	Thonine orientale	Bacoreta oriental	1-Tuna (other sp.)	1-Species
KGM	Scomberomorus cavalla	King mackerel	Thazard barré	Carite lucio	1-Tuna (small t.)	1-Species
KGX	Scomberomorus spp	Seerfishes nei	Thazards nca	Carites nep	1-Tuna (small t.)	2-Genus
KOS	Scomberomorus koreanus	Korean seerfish	Thazard coréen	Carite coreano	1-Tuna (other sp.)	1-Species
LEB	Cybiosarda elegans	Leaping bonito	Bonite à dos tacheté	Bonito saltador	1-Tuna (other sp.)	1-Species

LEC	Lepidocybium flavobrunneum	Escolar	Escolier noir	Escolar negro	1-Tuna (other sp.)	1-Species
LOT	Thunnus tonggol	Longtail tuna	Thon mignon	Atún tongol	1-Tuna (other sp.)	1-Species
LTA	Euthynnus alletteratus	Little tunny(=Atl.black skipj)	Thonine commune	Bacoreta	1-Tuna (small t.)	1-Species
MAC	Scomber scombrus	Atlantic mackerel	Maquereau commun	Caballa del Atlántico	1-Tuna (other sp.)	1-Species
MAS	Scomber japonicus	Chub mackerel	Maquereau espagnol	Estornino	1-Tuna (other sp.)	1-Species
MAW	Scomberomorus tritor	West African Spanish mackerel	Thazard blanc	Carite lusitánico	1-Tuna (small t.)	1-Species
MLS	Tetrapturus audax	Striped marlin	Marlin rayé	Marlín rayado	1-Tuna (other sp.)	1-Species
MOS	Scomberomorus concolor	Monterey Spanish mackerel	Thazard de Monterey	Carite de Monterrey	1-Tuna (other sp.)	1-Species
MSP	Tetrapturus belone	Mediterranean spearfish	Marlin de la Méditerranée	Marlín del Mediterráneo	1-Tuna (other sp.)	1-Species
NEN	Nesiarchus nasutus	Black gemfish	Escolier long nez	Escolar narigudo	1-Tuna (other sp.)	1-Species
NPH	Scomberomorus niphonius	Japanese Spanish mackerel	Thazard oriental	Carite oriental	1-Tuna (other sp.)	1-Species
OIL	Ruvettus pretiosus	Oilfish	Rouvet	Escolar clavo	1-Tuna (other sp.)	1-Species
PAP	Scomberomorus multiradiatus	Papuan seerfish	Thazard papou	Carite papuense	1-Tuna (other sp.)	1-Species
QUM	Scomberomorus queenslandicus	Queensland school mackerel	Thazard du Queensland	Carite de Queensland	1-Tuna (other sp.)	1-Species
RSP	Tetrapturus georgii	Roundscale spearfish	Makaire épée	Marlín peto	1-Tuna (other sp.)	1-Species
SAI	Istiophorus albicans	Atlantic sailfish	Voilier de l'Atlantique	Pez vela del Atlántico	1-Tuna (major sp.)	1-Species
SBF	Thunnus maccoyii	Southern bluefin tuna	Thon rouge du Sud	Atún rojo del Sur	1-Tuna (other sp.)	1-Species
SFA	Istiophorus platypterus	Indo-Pacific sailfish	Voilier indo-pacifique	Pez vela del Indo-Pacífico	1-Tuna (other sp.)	1-Species
SFS	Lepidopus caudatus	Silver scabbardfish	Sabre argenté	Pez cinto	1-Tuna (other sp.)	1-Species
SHM	Grammatorcynus bicarinatus	Shark mackerel	Thazard requin	Carite-cazón	1-Tuna (other sp.)	1-Species
SIE	Scomberomorus sierra	Pacific sierra	Thazard sierra (Pacifique)	Carite sierra	1-Tuna (other sp.)	1-Species
SKJ	Katsuwonus pelamis	Skipjack tuna	Listao	Listado	1-Tuna (major sp.)	1-Species
SLT	Allothunnus fallai	Slender tuna	Thon élégant	Atún lanzón	1-Tuna (small t.)	1-Species
SPF	Tetrapturus pfluegeri	Longbill spearfish	Makaire bécune	Aguja picuda	1-Tuna (major sp.)	1-Species
SSM	Scomberomorus maculatus	Atlantic Spanish mackerel	Thazard atlantique	Carite atlántico	1-Tuna (small t.)	1-Species
SSP	Tetrapturus angustirostris	Shortbill spearfish	Makaire à rostre court	Marlín trompa corta	1-Tuna (other sp.)	1-Species
STS	Scomberomorus lineolatus	Streaked seerfish	Thazard cirrus	Carite rayado	1-Tuna (other sp.)	1-Species
SWO	Xiphias gladius	Swordfish	Espadon	Pez espada	1-Tuna (major sp.)	1-Species
TUN	Thunnini	Tunas nei	Thonidés nca	Atunes nep	1-Tuna (other sp.)	3-Tribe
TUS	Thunnus spp	True tunas nei	Thons Thunnus nca	Atunes verdaderos nep	1-Tuna (other sp.)	2-Genus
TUX	Scombroidei	Tuna-like fishes nei	Poissons type thon nca	Peces parec. a los atunes nep	1-Tuna (other sp.)	5-Suborder
WAH	Acanthocybium solandri	Wahoo	Thazard-bâtard	Peto	1-Tuna (small t.)	1-Species
WHM	Tetrapturus albidus	Atlantic white marlin	Makaire blanc de l'Atlantique	Aguja blanca del Atlántico	1-Tuna (major sp.)	1-Species
YFT	Thunnus albacares	Yellowfin tuna	Albacore	Rabil	1-Tuna (major sp.)	1-Species

ALLEGATO 3

ALLEGATO VI

Operazione di pesca congiunta								
Stato di bandiera	Nome della nave	N. ICCAT	Durata dell'operazione	Identità degli operatori	Contingente individuale della nave	Criterio di ripartizione per nave	Azienda di ingrasso e di allevamento di destinazione	
							PCC	N. ICCAT

Data …

Convalida dello Stato di bandiera …

ALLEGATO VI

MODELLO COMBINATO DELL'UNIONE EUROPEA DI GIORNALE DI PESCA, DICHIARAZIONE DI SBARCO E DICHIARAZIONE DI TRASBORDO

N.	GIORNALE DI PESCA DELL'UNIONE EUROPEA	Giorno Mese Ora Anno, 20, ,
Nome del o dei pescherecci (1) Identificazione esterna (2):	Nome del o dei comandanti (3)	Partenza (4) 1---------1 1---------1 1 --------- 1 da 1 --------- 1
Indicativo internazionale di chiamata (1)	Indirizzo/i 1 1	Ritorno (5) 1---------- 1 1---------- 1 1---------- 1 a 1 --------- 1
		Sbarco (6) 1----------1 1---------- 1 1----------1 a 1---------1
Attrezzo (8) 1----------1	Dimensione delle maglie (9) 1----------1	Dimensione 1----------1
In caso di trasbordo (7) Giorno 1-------1 Mese 1--------1 1--------1		Nome e indicativo di chiamata (se applicabile) _____ Identificazione esterna _____ Nazionalità del peschereccio ricevente _____

Data (11)	Numero di operazioni di pesca (12)	Tempo di pesca (13)	Posizione (14)			Cattura per specie detenute a bordo in chilogrammi di peso vivo o numero di unità (15)*												
			Riquadro statistico	Zona CIEM/ NAFO/ COPACE/ CFGM	Zona di pesca di paesi terzi											Indicare il peso vivo dell'unità utilizzata per ciascuna delle specie	Iniziali
																Totale rigetti previsti (16)	

	Zona CIEM/ NAFO/ COPACE/ CFGM- (22)	Zona di pesca di paesi terzi (22)	Dichiarazione di sbarco/trasbordo (*) / (18) in chilogrammi o unità utilizzata; pari a ..... chilogrammi	
				Firma
				Comandante/Agente Π (20)
Presentazione del pescato (17)				
Quantitativi (19)				Nome e indirizzo dell'agente (ove opportuno) (21)
Presentazione del pescato (17)				
Quantitativi (19)				
Presentazione del pescato (17]				Nome e indirizzo dell'agente (ove opportuno) (21)
Quantitativi (19)				
Presentazione del pescato (17)				

(*) Depennare le diciture non appropriate. Osservazioni:

ALLEGATO 5

ALLEGATO II

Obblighi relativi al giornale di pesca

A. NAVI DA CATTURA

Specifiche minime per i giornali di pesca:

1. il giornale di pesca è composto da fogli numerati;
2. il giornale di pesca è compilato ogni giorno (entro mezzanotte) o prima dell'entrata in porto;
3. il giornale di pesca è compilato in caso di ispezioni in mare;
4. una copia dei fogli è acclusa al giornale di pesca;
5. il giornale relativo all'ultimo anno di attività è conservato a bordo.

Informazioni minime standard da inserire nel giornale di pesca:

1. nome e indirizzo del comandante;
2. date e porti di partenza, date e porti di arrivo;
3. nome della nave, numero di registro, numero ICCAT, indicativo internazionale di chiamata e numero IMO (se assegnato);
4. attrezzo da pesca:
   a) tipo in base al codice FAO;
   b) dimensioni (per esempio: lunghezza, apertura di maglia, numero di ami);
5. operazioni in mare con (almeno) una riga per giorno di bordata, con l'indicazione dei seguenti elementi:
   a) attività (per esempio, pesca, navigazione);
   b) posizione: posizione giornaliera esatta (in gradi e primi), registrata per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata alcuna attività di pesca;
   c) registrazione delle catture, con indicazione dei seguenti elementi:
      1) codice FAO,
      2) peso arrotondato in kg per giorno,
      3) numero di pezzi per giorno.

   Per le tonniere con reti a circuizione tali dati dovrebbero essere registrati per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle;
6. firma del comandante;
7. modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo;
8. nel giornale di pesca le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l'indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione.

Informazioni minime da inserire nel giornale di pesca in caso di sbarco o di trasbordo:

1. date e porto di sbarco/trasbordo;
2. prodotti:
   a) specie e presentazione in base al codice FAO;
   b) numero di pesci o di casse e quantitativo in kg;

3. firma del comandante o dell'agente della nave;

4. in caso di trasbordo: nome, bandiera e numero ICCAT della nave ricevente.

Dati minimi da inserire nel giornale di pesca in caso di trasferimento in gabbie:

1. data, ora e posizione (latitudine/longitudine) del trasferimento;

2. prodotti:

   a) identificazione delle specie in base al codice FAO;

   b) numero di pesci e quantitativo in kg trasferito in gabbie;

3. nome, bandiera e numero ICCAT del rimorchiatore;

4. nome e numero ICCAT dell'azienda di destinazione;

5. nel caso di un'OPC, oltre ai dati di cui ai punti da 1 a 4, i comandanti registrano nel giornale di pesca:

   a) per quanto riguarda la nave da cattura che trasferisce il pesce nelle gabbie:

      — quantitativo di catture salpate a bordo;

      — quantitativo di catture imputato al contingente individuale,

      — nomi delle altre navi che partecipano all'OPC;

   b) per quanto riguarda le altre navi da cattura della stessa operazione di pesca congiunta che non partecipano al trasferimento del pesce:

      — nome, indicativo internazionale di chiamata e numero ICCAT delle navi suddette,

      — l'indicazione che nessuna cattura è stata salpata a bordo o trasferita in gabbie,

      — quantitativo di catture imputato ai contingenti individuali,

      — nome e numero ICCAT della nave da cattura di cui alla lettera a).

B. RIMORCHIATORI

1. Il comandante di un rimorchiatore registra nel giornale di pesca quotidiano la data, l'ora e la posizione del trasferimento, i quantitativi trasferiti (numero di pesci e quantitativo in kg), il numero della gabbia nonché il nome, la bandiera e il numero ICCAT della nave da cattura, il nome e il numero ICCAT dell'altra nave o delle altre navi partecipanti, l'azienda di destinazione e il relativo numero ICCAT nonché il numero ICCAT della dichiarazione di trasferimento.

2. Ulteriori trasferimenti verso navi ausiliarie o altri rimorchiatori sono registrati indicando le informazioni di cui al punto 1, nonché il nome, la bandiera e il numero ICCAT della nave ausiliaria o del rimorchiatore e il numero ICCAT della dichiarazione di trasferimento.

3. Il giornale di pesca quotidiano contiene i dati relativi a tutti i trasferimenti effettuati nel corso della campagna di pesca. Il giornale di pesca quotidiano è tenuto a bordo ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo.

C. NAVI AUSILIARIE

1. Il comandante di una nave ausiliaria registra quotidianamente le attività nel giornale di pesca indicando la data, l'ora e le posizioni, i quantitativi di tonno rosso salpati a bordo e il nome della nave da pesca, dell'azienda o della tonnara con la quale opera in associazione.

2. Il giornale di pesca quotidiano contiene i dati relativi a tutte le attività effettuate nel corso della campagna di pesca. Il giornale di pesca quotidiano è tenuto a bordo ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo.

D. NAVI OFFICINA

1. Il comandante di una nave officina registra nel giornale di pesca quotidiano la data, l'ora e la posizione delle attività, i quantitativi trasbordati nonché il numero e il peso del tonno rosso proveniente, secondo il caso, da aziende, tonnare o navi da cattura. Il comandante registra inoltre il nome e il numero ICCAT di tali aziende, tonnare o navi da cattura.

2. Il comandante di una nave officina tiene un giornale quotidiano delle attività di trasformazione in cui sono indicati il peso vivo e il numero di pesci trasferiti o trasbordati, il fattore di conversione utilizzato, e i pesi e i quantitativi per tipo di presentazione del prodotto.

3. Il comandante di una nave officina tiene a bordo un piano di stivaggio indicante l'ubicazione e i quantitativi per specie e tipo di presentazione.

4. Il giornale di pesca quotidiano contiene i dati relativi a tutti i trasbordi effettuati nel corso della campagna di pesca. Il giornale di pesca quotidiano, il giornale delle attività di trasformazione, il piano di stivaggio e le copie originali delle dichiarazioni di trasbordo ICCAT sono tenuti a bordo e sono accessibili in qualsiasi momento a fini di controllo.

ALLEGATO V

Formulario di dichiarazione delle catture

Bandiera	Numero ICCAT	Nome della nave	Inizio del periodo di dichiarazione	Fine del periodo di dichiarazione	Durata (in giorni) del periodo di dichiarazione	Data di cattura	Luogo di cattura		Catture			Peso attribuito in caso di operazione di pesca congiunta (kg)
							Latitudine	Longitudine	Peso (kg)	Numero di esemplari	Peso medio (kg)	

ALLEGATO 7

Catch Report Form

ICCAT Weekly Catch Report												
							Caught			*Area of Catch*		
Flag	*ICCAT Number*	*Vessel name*	*Report start date*	*Report end date*	*Report duration (d)*	*Catch date*	*Weight (kg)*	*Number of pieces*	*Average weight (kg)*	*Latitude*	*Longitude*	

ALLEGATO 8

FORMULARIO PRE-NOTIFICHE

barrare la voce che interessa

( ) SBARCO (nel porto designato di ……)

Nome nave …… N° iscrizione …… N° ICCAT ……

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.

( ) TRASBORDO (nel porto designato di ……)

Nome nave trasbordante …… N° iscrizione …… N° ICCAT ……

Nome nave ricevente …… N° iscrizione …… N° ICCAT ……..

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N° esemplari	Kg.		

( ) TRASFERIMENTO/MESSA IN GABBIA

Tipo unità trasferente: ( )nave da cattura ( )rimorchiatore ( )azienda d'ingrasso ( )tonnara fissa
barrare la voce che interessa

Nome unità trasferente …… N° iscrizione …… N° ICCAT ……..

Tipo unità ricevente: ( )rimorchiatore ( )azienda d'ingrasso ( )barca ausiliaria
barrare la voce che interessa

Nome unità ricevente …… N° iscrizione …… N° ICCAT ……

Nome Farm di destinazione…… N° ICCAT ……

Orario previsto di trasferimento	Quantitativo stimato catturato		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.
Numero gabbie	Quantitativo stimato da trasferire		Zona di trasferimento	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.

Data _____ Ora _____ Firma _____

Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca: Pre-notifica pervenuta il _____ alle ore _____ n° registro _____ firma operatore _____	*Timbro dell'Ufficio*

ALLEGATO III

Dichiarazione di trasbordo ICCAT

N. di documento

Nave da trasporto	**Nave da pesca**	**Destinazione finale:**
Nome della nave e indicativo di chiamata:	Nome della nave e indicativo di chiamata:	Porto:
Bandiera:	Bandiera:	Paese:
N. di autorizzazione dello Stato di bandiera:	N. di autorizzazione dello Stato di bandiera:	Stato:
N. di registro nazionale:	N. di registro nazionale:	
N. di registro ICCAT:	N. di registro ICCAT:	
N. IMO:	Identificazione esterna:	
	N. del foglio del giornale di pesca:	

	Giorno	Mese	Ora	Anno	|2_ 0_|__|__|	Nome del comandante della nave da pesca:	Nome del comandante della nave da trasporto:
Partenza	__|__|	|__|__|	|__|__|	Da:	|_____|		
Ritorno	__|__|	|__|__|	|__|__|	A:	|_____|	Firma:	Firma:
Trasbordo	__|__|	|__|__|	|__|__|	|_____|		

Per i trasbordi indicare il peso in chilogrammi o l'unità utilizzata (casse, cesti, ecc.) e il peso sbarcato in chilogrammi di tale unità: |___ chilogrammi.

ALLEGATO 9

LUOGO DEL TRASBORDO

Porto	Mare		Specie	Numero di unità di pesce	Tipo di prodotto vivo	Tipo di prodotto intero	Tipo di prodotto eviscerato	Tipo di prodotto decapitato	Tipo di prodotto in filetti	Tipo di prodotto	Altri trasbordi
	Lat.	Long.									Data: |_____| Luogo/Posizione: |_____|
											N. di autorizzazione PC:
											Firma del comandante della nave che effettua il trasferimento:
											Nome della nave ricevente:
											Bandiera
											N. di registro ICCAT:
											N. IMO:
											Firma del comandante:
											Data: |_____| Luogo/Posizione: |_____|
											N. di autorizzazione PC:
											Firma del comandante della nave che effettua il trasferimento:
											Nome della nave ricevente:
											Bandiera
											N. di registro ICCAT:
											N. IMO:
											Firma del comandante:

Obblighi in caso di trasbordo:

1. L'originale della dichiarazione di trasbordo è consegnato alla nave ricevente (nave officina o nave da trasporto).
2. La copia della dichiarazione di trasbordo è conservata dalla nave da cattura o dalla tonnara corrispondente.
3. Ulteriori operazioni di trasbordo devono essere autorizzate dalla PCC che ha autorizzato la nave ad operare.
4. L'originale della dichiarazione di trasbordo deve essere conservato dalla nave ricevente, che detiene le catture, fino al luogo di sbarco.
5. L'operazione di trasbordo deve essere registrata nel giornale di pesca di tutte le navi che vi prendono parte.

Annex 4

<table>
<tr><td>Document No.</td><td colspan="4">ICCAT Transfer Declaration</td></tr>
<tr><td colspan="5">1 - TRANSFER OF LIVE BFT DESTINATED FOR FARMING</td></tr>
<tr><td>Fishing vessel name:

Call sign:
Flag:
Flag State transfer authorisation no.
ICCAT Register no.
External identification:
Fishing logbook no.
JFO no.
eBCD nbr.</td><td>Trap name:

ICCAT Register no.</td><td colspan="2">Tug vessel name:

Call sign:
Flag:
ICCAT Register no.
External identification:</td><td>Name of destination farm:

ICCAT Register no:

Cage Number:</td></tr>
<tr><td colspan="5">2 - TRANSFER INFORMATION</td></tr>
<tr><td>Date:_ _ / _ _ / _ _ _ _</td><td colspan="4">Place or position: Port: Lat: Long:</td></tr>
<tr><td>Number of individuals:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Species:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Type of product: Live □ Whole □ Gutted □ Other (Specify):</td></tr>
<tr><td colspan="2">Master of fishing vessel / trap operator / farm operator name and signature:</td><td colspan="2">Master of receiver vessel (tug, processing, carrier) name and signature:</td><td>Observer Names, ICCAT No. and signature:</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="5">3 - FURTHER TRANSFERS</td></tr>
<tr><td>Date:_ _ / _ _ / _ _ _ _</td><td colspan="4">Place or position: Port: Lat: Long:</td></tr>
<tr><td>Tug vessel name:</td><td>Call sign:</td><td colspan="2">Flag:</td><td>ICCAT Register no.</td></tr>
<tr><td>Farm State transfer authorisation no:</td><td>External identification:</td><td>Cage no.</td><td colspan="2">Master of receiver vessel name and signature:</td></tr>
<tr><td>Date:_ _ / _ _ / _ _ _ _</td><td colspan="4">Place or position: Port: Lat: Long:</td></tr>
<tr><td>Tug vessel name:</td><td>Call sign:</td><td colspan="2">Flag:</td><td>ICCAT Register no.</td></tr>
<tr><td>Farm State transfer authorisation no:</td><td>External identification:</td><td>Cage no.</td><td colspan="2">Master of receiver vessel name and signature:</td></tr>
<tr><td>Date:_ _ / _ _ / _ _ _ _</td><td colspan="4">Place or position: Port: Lat: Long:</td></tr>
<tr><td>Tug vessel name:</td><td colspan="3">Call sign:</td><td>ICCAT Register no.</td></tr>
<tr><td>Farm State transfer authorisation no:</td><td>External identification:</td><td>Cage no.</td><td colspan="2">Master of receiver vessel name and signature:</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
</table>

4 – SPLIT CAGES			
Donor Cage no.	Kg:	Nbr of fish:	
Donor Tug vessel name:	Call sign:	Flag:	ICCAT Register no.
Receiving Cage no.	Kg:	Nbr of fish:	
Receiving Tug vessel name:	Call sign:	Flag:	ICCAT Register no.
Receiving Cage no.	Kg:	Nbr of fish:	
Receiving Tug vessel name:	Call sign:	Flag:	ICCAT Register no.
Receiving Cage no.	Kg:	Nbr of fish:	
Receiving Tug vessel name:	Call sign:	Flag:	ICCAT Register no.

ALLEGATO 11

STANDARD MINIMI PER LE RIPRESE VIDEO-SUBACQUEE

BASE NORMATIVA:
Annesso 8 alla Raccomandazione ICCAT n.14-04

OPERAZIONI TRASFERIMENTO/MESSA IN GABBIA:

Caratteristiche tecniche delle videoriprese

1. all'inizio ed alla fine del video deve essere visualizzato il codice identificato della pertinente autorizzazione rilasciata da questa Amministrazione;
2. la data (*in formato dd-mm-yyyy*) e l'orario (in formato *hh-mm-ss*) devono essere sempre visibili, per tutta la durata del video;
3. prima che inizi l'operazione di trasferimento/messa in gabbia, il video deve mostrare l'apertura della porta di passaggio, nonché se nella gabbia ricevente risultano già presenti o meno esemplari di tonno rosso;
4. il video non deve assolutamente subire interruzioni e/o tagli, coprendo l'intera durata dell'operazione di trasferimento/messa in gabbia;
5. il video deve essere di qualità sufficiente per stimare, nella maniera più corretta possibile, il numero complessivo degli esemplari di tonno rosso oggetto dell'operazione di trasferimento/messa in gabbia.

Allo scopo di assicurare quanto indicato al predetto punto 5, si ritiene utile l'attuazione delle seguenti specifiche ulteriori:

- la modalità di registrazione deve essere impostata in modo che la data e l'orario siano direttamente registrate sul *video-stream* e non sovraimpresse;
- la registrazione dovrebbe preferibilmente avvenire in modalità bianco e nero (*b/w*);
- prendere in considerazione l'utilizzo del grandangolo;
- il 3-CCD della videocamera dovrebbe essere di almeno 1/4;
- la capacità di registrazione della videocamera non dovrebbe essere inferiore a 300 minuti;
- prima dell'inizio della campagna di pesca, gli operatori addetti alle riprese in questione dovrebbero essere addestrati e formati in merito alle sopra richiamate specifiche tecniche.

VIDEO-RIPRESA DI CONTROLLO

Le disposizioni internazionali impongono che, nel caso in cui la qualità del video sia *scarsa* (tale, cioè, da non consentire un'adeguata stima del numero complessivo degli esemplari di tonno rosso oggetto dell'operazione di trasferimento/messa in gabbia), occorre effettuare un'ulteriore video-ripresa di controllo, ritrasferendo tutti gli esemplari di tonno rosso in altra gabbia.
Fermo restando che la richiamata ulteriore video-ripresa deve avvenire secondo gli standard minimi sopra descritti, la presenza di un'altra gabbia (con particolare riguardo alle operazioni di trasferimento) dovrà essere soddisfatta secondo modalità, di volta in volta, concordate con questa Amministrazione (quali, ad esempio: il rimorchiatore già dispone di un'altra gabbia; arrivo, nell'area di cattura, di altro rimorchiatore; differimento della video-ripresa di controllo all'atto della messa in gabbia presso l'impianto di allevamento/ingrasso; ecc.).

OBBLIGHI ULTERIORI

1. al termine dell'operazione di trasferimento/messa in gabbia, il supporto di registrazione, contenente il video originale, deve essere immediatamente consegnato all'osservatore regionale ICCAT (impiegato a bordo, ovvero presso l'impianto di allevamento/ingrasso), onde evitare qualsiasi manipolazione ulteriore;
2. la registrazione originale deve essere conservata per tutto il periodo dell'autorizzazione relativa all'operazione di trasferimento/messa in gabbia;
3. devono essere prodotte due copie identiche del video, di cui una da consegnare all'osservatore regionale ICCAT (impiegato a bordo, ovvero presso l'impianto di allevamento/ingrasso) e l'altra all'osservatore nazionale (impiegato a bordo del rimorchiatore);
4. la seconda copia deve viaggiare insieme alla dichiarazione di trasferimento ICCAT.

ALLEGATO IX

Norme minime relative alle procedure di videoregistrazione

Operazioni di trasferimento

1. Terminata l'operazione di trasferimento, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato immediatamente all'osservatore regionale dell'ICCAT, che vi appone immediatamente le sue iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni.

2. La registrazione originale è conservata a bordo della nave da cattura o dall'operatore dell'azienda o della tonnara, secondo il caso, per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione.

3. Sono realizzate due copie identiche della videoregistrazione. Una copia è trasmessa all'osservatore regionale dell'ICCAT presente a bordo della tonniera con reti a circuizione e l'altra all'osservatore nazionale presente a bordo del rimorchiatore; quest'ultima accompagna la dichiarazione di trasferimento e le catture corrispondenti. Tale procedura si applica unicamente agli osservatori nazionali in caso di trasferimenti tra rimorchiatori.

4. All'inizio e/o alla fine di ciascuna videoregistrazione figura il numero dell'autorizzazione di trasferimento ICCAT.

5. Per l'intera durata di ogni videoregistrazione sono visibili l'ora e la data della registrazione stessa.

6. La videoregistrazione comprende, prima dell'inizio del trasferimento, l'apertura e la chiusura della rete o della porta, con immagini che mostrino se la gabbia cedente e quella ricevente contengono già esemplari di tonno rosso.

7. La videoregistrazione è continua, senza tagli o interruzioni, e copre l'intera operazione di trasferimento.

8. La videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti.

9. Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare tale stima, le autorità di controllo chiedono che sia effettuato un nuovo trasferimento. Tale operazione è effettuata trasferendo in un'ulteriore gabbia, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente.

Operazioni di ingabbiamento

1. Terminata l'operazione di ingabbiamento, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato immediatamente all'osservatore regionale dell'ICCAT, che vi appone immediatamente le sue iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni.

2. L'originale della registrazione è conservato dall'azienda, se del caso, per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione.

3. Sono realizzate due copie identiche della videoregistrazione, di cui una è trasmessa all'osservatore regionale dell'ICCAT assegnato all'azienda.

4. All'inizio e/o alla fine di ciascuna videoregistrazione figura il numero dell'autorizzazione di ingabbiamento dell'ICCAT.

5. Per l'intera durata di ogni videoregistrazione sono visibili l'ora e la data della registrazione stessa.

6. La videoregistrazione comprende, prima dell'inizio dell'operazione di ingabbiamento, l'apertura e la chiusura della rete o della porta e mostra se la gabbia d'origine e quella di destinazione contengono già esemplari di tonno rosso.

7. La videoregistrazione è continua, senza tagli o interruzioni, e copre l'intera operazione di ingabbiamento.

8. La videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti.

9. Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare tale stima, le autorità di controllo chiedono che sia effettuata una nuova operazione di ingabbiamento. Tale operazione è effettuata trasferendo in un'ulteriore gabbia dell'azienda, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente dell'azienda.

ALLEGATO XI

Protocollo per le operazioni di rilascio

1. Il rilascio in mare del tonno rosso da gabbie da allevamento è registrato mediante videocamera e sottoposto a osservazione da un osservatore regionale dell'ICCAT, che redige un rapporto e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT unitamente alla videoregistrazione.

2. Quando è emesso un ordine di rilascio, l'operatore dell'azienda chiede l'invio di un osservatore regionale dell'ICCAT.

3. Il rilascio in mare del tonno rosso da gabbie da trasporto o da tonnare è sottoposto a osservazione da un osservatore dello Stato membro responsabile del rimorchiatore o della tonnara, che redige un rapporto e lo trasmette alle autorità di controllo dello Stato membro responsabile.

4. Prima che venga effettuata un'operazione di rilascio le autorità di controllo dello Stato membro possono chiedere che si proceda a un trasferimento di controllo con l'utilizzo di fotocamere convenzionali o stereoscopiche per stimare il numero e il peso degli esemplari che devono essere rilasciati.

5. Le autorità dello Stato membro possono applicare le misure che ritengono necessarie a garantire che le operazioni di rilascio siano effettuate nel momento e nel luogo più opportuni per aumentare le probabilità che il pesce faccia ritorno allo stock. L'operatore è responsabile della sopravvivenza del pesce fino all'esecuzione dell'operazione di rilascio. Le operazioni di rilascio sono effettuate entro tre settimane dal completamento delle operazioni di ingabbiamento.

6. Terminate le operazioni di raccolta, il pescato rimasto in un'azienda che non sia accompagnato dal DCT è rilasciato secondo le procedure stabilite all'articolo 34, paragrafo 2, e nel presente allegato.

ALLEGATO 13

ICCAT DECLARATION ON CAGING

Vessel name	Flag	Registration Number Identifiable cage number	Date of catch	Place of catch Longitude Latitude	Bluefin Tuna Statistical Document validation number	Bluefin Tuna Statistical Document date	Date of caging	Quantity placed in cage (t)	Number of fish placed in cage for fattening	Size composition	Fattening facility *

*Facility authorized to operate for fattening of bluefin tuna caught in the Convention area.

ALLEGATO X

Norme e procedure applicabili ai programmi e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 46, paragrafi da 2 a 7, e all'articolo 47, paragrafo 1

A. **Utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche**

Ai fini dell'utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di ingabbiamento secondo il disposto dell'articolo 46 del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni.

1. L'intensità di campionamento del pesce vivo non è inferiore al 20 % della quantità di pesce ingabbiato. Ove sia tecnicamente possibile, il campionamento di pesce vivo avviene in modo sequenziale, misurando un esemplare ogni cinque; tale campione è costituito da pesci misurati a una distanza compresa fra 2 e 8 metri dalla fotocamera.

2. Le dimensioni massime della porta di passaggio, che collega la gabbia cedente a quella ricevente, non superano 10 metri di larghezza e 10 metri di altezza.

3. Se le misurazioni della lunghezza dei pesci presentano una distribuzione multimodale (due o più coorti di taglie diverse) è possibile utilizzare più di un algoritmo di conversione per la stessa operazione di ingabbiamento. Gli algoritmi più aggiornati definiti dall'SCRS sono utilizzati per convertire la lunghezza alla forca in peso totale, in base alla categoria di calibro del pesce misurato durante le operazioni di ingabbiamento.

4. La convalida delle misurazioni stereoscopiche della lunghezza è effettuata prima di ogni operazione di ingabbiamento utilizzando una barra graduata a una distanza compresa fra 2 e 8 metri.

5. Nella comunicazione dei risultati del programma stereoscopico, i dati forniti indicano il margine di errore inerente alle specifiche tecniche del sistema di fotocamere stereoscopiche, che non deve superare un intervallo di +/– 5 %.

6. Il rapporto sui risultati del programma stereoscopico comprende dati particolareggiati relativi a tutte le specifiche tecniche di cui sopra, e segnatamente l'intensità di campionamento, la metodologia di campionamento, la distanza dalla fotocamera, le dimensioni della porta di passaggio e gli algoritmi (rapporto lunghezza-peso). L'SCRS riesamina tali specifiche e, se necessario, formula raccomandazioni per modificarle.

7. Nel caso in cui la qualità delle immagini della fotocamera stereoscopica sia insufficiente per stimare il peso del tonno rosso ingabbiato, le autorità dello Stato membro responsabile della nave da cattura, della tonnara o dell'azienda chiedono che sia effettuata una nuova operazione di ingabbiamento.

B. **Presentazione e utilizzo dei risultati dei programmi**

1. Le decisioni riguardanti le differenze tra la dichiarazione delle catture e i risultati forniti dal programma basato su sistemi stereoscopici sono adottate a livello delle catture dell'OPC o delle catture complessive della tonnara, per le catture di OPC e di tonnare destinate a un impianto di allevamento cui partecipi un'unica PCC e/o un unico Stato membro. La decisione riguardante le differenze tra la dichiarazione delle catture e i risultati del programma basato su sistemi stereoscopici è adottata a livello di operazioni di ingabbiamento per le OPC cui partecipi più di una PCC e/o più di uno Stato Membro, salvo se diversamente concordato da tutte le autorità delle PCC e/o degli Stati membri di bandiera delle navi da cattura che partecipano all'OPC.

2. Lo Stato membro responsabile dell'azienda trasmette allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara, nonché alla Commissione, una relazione recante la documentazione di seguito indicata.

   a) Relazione tecnica sul sistema stereoscopico comprendente:

      — informazioni generali: specie, sito, gabbia, data, algoritmo;

      — informazioni statistiche sulla taglia: peso e lunghezza medi, peso e lunghezza minimi, peso e lunghezza massimi, numero di esemplari campionati, distribuzione ponderale, distribuzione per taglia.

   b) Risultati dettagliati del programma, con indicazione della taglia e del peso di ogni esemplare campionato.

   c) Rapporto sull'operazione di ingabbiamento comprendente:

      — informazioni generali sull'operazione: numero dell'operazione di ingabbiamento, nome dell'azienda, numero della gabbia, numero DCT, numero ITD, nome e bandiera della nave da cattura o della tonnara, nome e bandiera del rimorchiatore, data dell'operazione del sistema stereoscopico e titolo del filmato;

— algoritmo utilizzato per convertire la lunghezza in peso;

— raffronto tra i quantitativi dichiarati nel DCT e i quantitativi rilevati con il sistema stereoscopico, espressi in numero di esemplari, peso medio e peso totale (la formula utilizzata per calcolare la differenza è: (Sistema stereoscopico-DCT) / Sistema stereoscopico * 100);

— margine di errore del sistema;

— nel caso di rapporti sull'operazione di ingabbiamento relativi a OPC o tonnare, l'ultimo rapporto comprende anche una sintesi di tutte le informazioni contenute nei rapporti precedenti.

3. Al ricevimento del rapporto sull'operazione di ingabbiamento, le autorità dello Stato membro della nave da cattura o della tonnara adottano tutte le misure necessarie in funzione delle seguenti situazioni.

a) Il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel DCT è compreso nell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:

— non è emesso alcun ordine di rilascio;

— il DCT è modificato sia nel numero (utilizzando il numero di esemplari ottenuto mediante fotocamere stereoscopiche o tecniche alternative) che nel peso medio; il peso totale non è modificato.

b) Il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel DCT è inferiore al valore più basso dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:

— è emesso un ordine di rilascio sulla base del valore più basso dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico;

— le operazioni di rilascio sono effettuate secondo la procedura descritta all'articolo 34, paragrafo 2, e nell'allegato XI;

— una volta effettuate le operazioni di rilascio, il DCT è modificato sia nel numero (utilizzando il numero di esemplari ottenuto mediante fotocamere di controllo, meno il numero di esemplari rilasciati) che nel peso medio; il peso totale non è modificato.

c) Il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel DCT supera il valore più alto dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:

— non è emesso alcun ordine di rilascio;

— il DCT è modificato di conseguenza per quanto riguarda il peso totale (utilizzando il valore più alto dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico), il numero di esemplari (utilizzando i risultati delle fotocamere di controllo) e il peso medio.

4. Ai fini di eventuali modifiche del DCT, i valori (numero e peso) riportati nella sezione 2 sono coerenti con quelli della sezione 6 e i valori delle sezioni 3, 4 e 6 non sono superiori a quelli della sezione 2.

5. In caso di compensazione delle differenze riscontrate nei singoli rapporti sulle operazioni di ingabbiamento in tutte le operazioni di ingabbiamento relative a un'OPC o a una tonnara, a prescindere dal fatto che sia richiesta o no un'operazione di rilascio, tutti i DCT pertinenti sono modificati sulla base dell'intervallo più basso dei risultati del sistema stereoscopico. Sono inoltre modificati i DCT relativi ai quantitativi rilasciati di tonno rosso per tenere conto del peso/numero degli esemplari rilasciati. I DCT relativi al tonno rosso non rilasciato, ma per il quale i risultati dei sistemi stereoscopici o di tecniche alternative differiscono dai quantitativi catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, sono anch'essi modificati per tener conto di tali differenze.

I DCT relativi alle catture per le quali è effettuata l'operazione di rilascio sono anch'essi modificati per tener conto del peso/numero di esemplari rilasciati.

ALLEGATO 15

DICHIARAZIONE DI RIPORTO ANNUALE

(Art.3, paragrafo 6, Reg. CE n.640/2010)

Quantitativi riportati		Anno di cattura	Composizione per taglia	Nave da cattura			N° BCD	Azienda d'ingrasso		N° gabbia	Quantitativi prelevati (Kg.)
N° esemplari	Kg.			Bandiera	N° ICCAT	Nome		Nome	N° ICCAT		

Data _____ Firma _____

ALLEGATO 16

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLE PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

Roma, ...

A C.C.A.P. (tutti)
(*p.p. Uffici Marittimi Dipendenti*)

Tramite e, p.c. Reparto Pesca Marittima

Solo via e-mail

e, p.c. Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Reparto III – C.C.N.P.

e, p.c. Associazioni di categoria
(*p.p. operatori interessati*)

Oggetto: Documento di cattura del tonno rosso (BCD). – Campagna di pesca anno 2016.

Prosecuzione : a) nota n. 474 del 12 gennaio 2016;
b) nota n. 8152 del 13 maggio 2016;
c) e-mail dell'1 luglio 2016.

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza in prosecuzione, si forniscono le seguenti ulteriori disposizioni afferenti la materia in oggetto indicata.

A) **Catture di tonno rosso effettuate fino al 30 giugno 2016 (incluso)**: le transazioni commerciali aventi ad oggetto esemplari di tonno rosso catturati (e sbarcati) nel periodo dall'1 gennaio 2016 (incluso) al 25 maggio 2016 (incluso), continueranno ad essere gestite sulla base del previgente regime cartaceo del BCD. Le transazioni commerciali aventi ad oggetto esemplari di tonno rosso catturati (e sbarcati) nel periodo dal 26 maggio 2016 (incluso) al 30 giugno 2016 (incluso), continueranno ad essere gestite sulla base del previgente regime cartaceo del BCD, fino al completamento delle procedure di conversione al nuovo regime elettronico (*eBCD*) dei pertinenti documenti di cattura.

B) **Catture di tonno rosso effettuate a decorrere dall'1 luglio 2016 (incluso)**: le transazioni commerciali aventi ad oggetto gli esemplari di tonno rosso catturati (e sbarcati) a partire dalla suddetta data, dovranno essere integralmente gestite attraverso il nuovo regime elettronico del BCD (*eBCD*). Nello specifico, tale gestione avviene mediante portale web dedicato, per il cui utilizzo è necessaria (previa registrazione) la creazione di un apposito account come da procedure di seguito indicate.

B.1. Registrazione e creazione account, per i soggetti da abilitare alla validazione e/o conversione: tale funzione sarà gestita direttamente da questa Direzione Generale sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dalle Autorità Marittime in indirizzo, utilizzando il modello allegato alla presente, che dovrà essere trasmesso via e-mail (lorenzo.magnolo@mit.gov.it – a.lanza@politicheagricole.it), debitamente compilato in ogni sua parte, entro e non oltre il 15 settembre 2016.

B.2. Registrazione e creazione account, per gli tutti gli operatori di filiera (dalla fase di cattura a quella di commercializzazione): tali funzioni saranno direttamente a cura dei medesimi operatori interessati che, in funzione del rispettivo ruolo di filiera (nave catturante – *ICCAT/NON ICCAT vessel*, compratore – *IMPORTER*, venditore - *EXPORTER*), procederanno alla richiesta dell'account tramite il seguente link: https://etuna.iccat.int/Pages/UserPublicRegistration.aspx?n=N. Ad avvenuta registrazione, il successivo rilascio delle credenziali di accesso è subordinato all'autorizzazione da parte di questa Direzione Generale che vi provvederà secondo procedura automatizzata. Per quanto concerne la specifica gestione delle transazioni commerciali, si evidenzia che, nel caso di operatori interessati alla compravendita di tonno rosso, la registrazione dovrà avvenire per entrambi i profili dell'*IMPORTER* e dell'*EXPORTER*, avendo cura di inserire nel campo *JOB TITLE* (in fase di registrazione) la dicitura ***Importer/Exporter***. Con riguardo invece ai servizi di ristorazione, la registrazione dovrà avvenire per il solo profilo *IMPORTER*, inserendo nel richiamato campo *JOB TITLE*, la dicitura ***Food Services***.

C) Ai fini della corretta implementazione di quanto indicato ai precedenti punti A) e B), tanto le Autorità Marittime, quanto gli operatori di settore, potranno rivolgersi, dal lunedì al giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 14.00, ed il venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, ai seguenti punti di contatto:

- Sergente Np Alfredo LANZA: +39 0646652843 – a.lanza@politicheagricole.it;
- T.V. (CP) Lorenzo Giovanni MAGNOLO: +39 0659084446 – lorenzo.magnolo@mit.gov.it;
- Dott. Fabio CONTE: +39 0646652838 – f.conte@politicheagricole.it:

Premesso quanto sopra, i CCAP e le Associazioni in indirizzo sono pregati di assicurare la massima diffusione delle presenti disposizioni.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale

Il Dirigente
D'Onofrio

Il Funzionario
C.F. (CP) Vittorio Giovannone

ALLEGATO XII

Trattamento del pescato morto

Durante le operazioni di pesca delle tonniere con reti a circuizione, i quantitativi corrispondenti agli esemplari rinvenuti morti nella rete sono registrati nel giornale di pesca della nave da pesca e sono conseguentemente detratti dal contingente dello Stato membro.

Registrazione/trattamento del pescato morto durante il primo trasferimento

1) Al gestore del rimorchiatore è consegnato il DCT compilato nelle sezioni 2 (Catture totali), 3 (Commercio di pesce vivo) e 4 (Trasferimento — compreso il pescato «morto»).

   I quantitativi totali indicati nelle sezioni 3 e 4 corrispondono ai quantitativi indicati nella sezione 2. Il DCT è accompagnato dall'originale della dichiarazione di trasferimento ICCAT (ITD) conformemente alle disposizioni del presente regolamento. I quantitativi indicati nell'ITD (trasferito vivo) corrispondono ai quantitativi indicati nella sezione 3 del corrispondente DCT.

2) La parte del DCT in cui figura la sezione 8 (Informazioni commerciali) è compilata e consegnata all'operatore della nave ausiliaria che trasporta a terra gli esemplari morti di tonno rosso (o, se il pesce è sbarcato direttamente a terra, è conservata sulla nave da cattura). Gli esemplari morti e la suddetta parte del DCT sono accompagnati da una copia dell'ITD.

3) I quantitativi di pesci morti sono registrati nel DCT della nave che ha effettuato la cattura o, nel caso di OPC, nel DCT delle navi da cattura o di una nave battente un'altra bandiera che partecipa a tali operazioni.